



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

N. ATTO 5 ANNO 2024

SEDUTA DEL 17/01/2024 ORE 21:23

**OGGETTO: MODIFICA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ESERCIZIO 2024
- PROVVEDIMENTI**

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
FRIGGERI DANIELE	X	
SCALVENZI LAURA	X	
OLIVIERI MAURIZIO	X	
TONELLI FRANCESCA	X	
SCHIANCHI PAOLO	X	
MERAVIGLIA GIUSEPPE	X	

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 21:23 nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Daniele Friggeri assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato; assiste il vice segretario comunale Uluhogian Maria Cristina.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO, l'art. 52 del D.Lgs.vo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate;

DATO ATTO il regolamento per l'istituzione, la disciplina dell'imposta di soggiorno e le relative tariffe del Comune di Montechiarugolo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 30/10/2019, esecutiva;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.168 del 15/11/2023, esecutiva, avente ad oggetto "Schema di manovra tributaria comunale esercizio 2024: approvazione aliquote, riduzioni e altre forme di agevolazione - provvedimenti";

-la deliberazione di Consiglio n. 71 del 20/12/2023, esecutiva, avente ad oggetto "Manovra tributaria comunale esercizio 2024: approvazione aliquote, riduzioni e altre forme di agevolazioni-provvedimenti" dove si sono aggiornate tutte le tariffe secondo il prospetto obbligatorio e pertanto anche quelle relative alle tariffe sull'imposta di soggiorno;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 20/12/2023 avente ad oggetto "Modifica al regolamento per l'istituzione, la disciplina dell'imposta di soggiorno e le relative tariffe-approvazione", esecutiva;

EVIDENZIATO che nel regolamento per l'istituzione, la disciplina dell'imposta di soggiorno e le relative tariffe è demandata una disciplina di dettaglio attinente all'istituzione, la regolamentazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio, da applicare, secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

DATO ATTO che l'art. 4 del Dlgs.vo n. 23/11 rubricato "Disposizioni in materia di federalismo municipale", ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo. ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive. nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali. nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c)disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs.vo n. 23/11, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. vo n. 446/1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs.vo n. 23/2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

VISTO l'art. 1 c.169 della Legge 296 del 2006 che stabilisce "gli enti locali deliberano le tariffe le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale del 17/01/2024 avente ad oggetto "2* modifica al regolamento per l'istituzione, la disciplina dell'imposta di soggiorno e le relative tariffe-approvazione " si è modificato il il Regolamento sull'imposta come segue:

VALUTATA la necessità di modificare la tariffa per le categorie come segue:

- Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, 4 stelle e 4 stelle superior
- Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 4 stelle
- Case e appartamenti vacanze (C.A.V.- gestione imprenditoriale) a 4 soli

Da **2,5 euro** così come deliberato con la deliberazione di Giunta Comunale n.168 del 15/11/2023, esecutiva, avente ad oggetto" Schema di manovra tributaria comunale esercizio 2024: approvazione aliquote, riduzioni e altre forme di agevolazione - provvedimenti" nonché con successiva deliberazione di Consiglio n. 71 del 20/12/2023, esecutiva, avente ad oggetto "Manovra tributaria comunale esercizio 2024: approvazione aliquote, riduzioni e altre forme di agevolazioni-provvedimenti" dove si sono aggiornate tutte le tariffe secondo il prospetto obbligatorio e pertanto anche quelle relative alle tariffe sull'imposta di soggiorno **a 2,00 euro;**

DATO ATTO la succitata modifica avviene ad invarianza di gettito, così come previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73/23 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 -provvedimenti", esecutiva, in quanto essendo il turismo locale prevalentemente termale e riabilitativo, l'applicazione dell'imposta di soggiorno è soggetta ad esenzioni e agevolazioni ex art 5 del vigente regolamento sull'imposta di soggiorno.

FATTO PRESENTE quindi che si ritiene opportuno deliberare in modifica le tariffe come segue:

IMPOSTA DI SOGGIORNO	
Classificazione strutture ricettive (L.R. 28.7.2004 n. 16)	IMPORTO
Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, 4 stelle e 4 stelle superior	€ 2,00
Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 4 stelle	
Case e appartamenti vacanze (C.A.V.- gestione imprenditoriale) a 4 soli	

<p>Alberghi a 3 e 3 stelle superior</p> <p>Centri termali che offrono ospitalità finalizzata all'erogazione delle cure termali.</p> <p>Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle</p> <p>Case e appartamenti vacanze (C.A.V.- gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4-5 girasoli.</p> <p>Villaggi turistici a 3 o 4 stelle</p>	<p>€ 1,50</p>
<p>Alberghi a 1 e 2 stelle.</p> <p>Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 1 e 2 stelle</p> <p>Case e appartamenti vacanze (C.A.V.- gestione imprenditoriale) a 2 soli. Case per ferie, ostelli, affittacame e (room & breakfast, locande).</p> <p>Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale).</p> <p>Appartamenti ammobiliati per uso turistico.</p> <p>Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B &B - Bed & Breakfast)</p> <p>Strutture agrituristiche a 1-2 girasoli e strutture per il turismo rurale</p> <p>Villaggi turistici a 2 stelle</p>	<p>€ 1,00</p>
<p>Campeggi</p>	<p>€ 0,30</p>

DATO ATTO:

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, dal 01/01/2024, le tariffe sull'imposta di soggiorno come segue:

IMPOSTA DI SOGGIORNO	
Classificazione strutture ricettive (L.R. 28.7.2004 n. 16)	IMPORTO
Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, 4 stelle e 4 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V.- gestione imprenditoriale) a 4 soli	€ 2,00
Alberghi a 3 e 3 stelle superior Centri termali che offrono ospitalità finalizzata all'erogazione delle cure termali. Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V.- gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4-5 girasoli. Villaggi turistici a 3 o 4 stelle	€ 1,50
Alberghi a 1 e 2 stelle. Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 1 e 2 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V.- gestione imprenditoriale) a 2 soli. Case per ferie, ostelli, affittacame e (room & breakfast, locande). Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale). Appartamenti ammobiliati per uso turistico. Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B &B - Bed & Breakfast) Strutture agrituristiche a 1-2 girasoli e strutture per il turismo rurale Villaggi turistici a 2 stelle	€ 1,00
Campeggi	€ 0,30

2) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.lgs.vo n. 33/2013 e s.m., in particolare all'art. 23;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Settore competente affinché proceda alla diffusione delle tabelle delle tariffe/quote di partecipazione con ogni modalità e strumento di comunicazione/informazione disponibile, pubblicando altresì nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di procedere entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per il prossimo triennio entro il termine del 31/01/2023, stante la necessità di procedere senza indugio ai successivi adempimenti connessi con la procedura di che trattasi, con separata votazione resa in forma palese ai sensi di legge, CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. vo n. 267/00 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Daniele Friggeri

Il Vice Segretario Comunale
Uluhogian Maria Cristina